Aggiornamento normativo del 12/12/2023

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2419 del 18 ottobre 2023 - (Pubblicato il 27 ottobre 2023 sulla G.U.U.E. serie L) – Relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 ottobre 2023 – Serie L – è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2023/2419 del 18 ottobre 2023, con il quale il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato le norme specifiche in materia di etichettatura per gli alimenti biologici per animali di compagnia (pet food).

Il nuovo Regolamento allinea le norme del pet food a quelle che disciplinano l'etichettatura degli alimenti biologici destinati al consumo umano.

CONTESTO

Premesso che il Reg. (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici si applica dal 1° gennaio 2022, prima del 2022 i requisiti degli alimenti biologici per animali da compagnia erano normati da un disciplinare nazionale che stabiliva che gli alimenti per animali da compagnia potevano essere etichettati come biologici anche se non tutti gli ingredienti erano biologici.

Le cose sono cambiate con il Reg. (UE) 2018/848, che si applica sia ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti sia ai mangimi per animali da compagnia (alimenti per animali da compagnia). A norma di detto Regolamento, gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere autorizzati per tutti i tipi di mangimi biologici, ma nella denominazione di vendita non può essere utilizzato un termine riferito alla produzione biologica se non tutti gli ingredienti sono biologici, a prescindere dalla loro proporzione. Inoltre, tali mangimi non possono recare il logo di produzione biologica dell'Unione europea. Di conseguenza, i consumatori finali non sono direttamente informati della conformità del prodotto alle norme di produzione biologica.

Con l'adozione del Reg. (UE) 2023/2419 le norme relative all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia sono state allineate alle norme sull'etichettatura degli alimenti biologici destinati al consumo umano.

Per quanto riguarda le disposizioni sulla produzione, sulla certificazione, sul controllo e sulla commercializzazione, stabiliti dal Reg. (UE) 2018/848 applicabili ai mangimi si dovranno applicare anche agli alimenti per animali da compagnia, essendo mangimi destinati ad una specifica categoria di animali.

NORME SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

Il Reg. (UE) 2023/2419 stabilisce i requisiti specifici in materia di etichettatura per gli alimenti da compagnia, prodotti conformemente alle norme di produzione biologica dei mangimi ai sensi dell'Art. 17 e dell'Allegato II, Parte V del Reg. (UE) 2018/848. Le informazioni sul rispetto delle norme di produzione biologica sono fornite mediante:

- i termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita;
- i termini riferiti alla produzione biologica nell'elenco degli ingredienti;
- l'uso di ingredienti derivanti dalla caccia o della pesca;
- l'uso obbligatorio del logo di produzione biologica della UE, per gli alimenti per animali da compagnia preimballati.

A) Uso dei termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti

Ai sensi del Reg. (UE) 2023/2419, gli alimenti per animali da compagnia possono essere etichettati con riferimenti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti nel rispetto delle seguenti condizioni:

i. gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte V, del Reg. (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento; e
ii. almeno il 95% in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico;
iii. l'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici.

B) Uso dei termini riferiti alla produzione biologica nell'elenco degli ingredienti

Ai sensi del Reg. (UE) 2023/2419, gli alimenti per animali da compagnia possono essere etichettati con riferimenti alla produzione biologica nell'elenco degli ingredienti nel rispetto delle seguenti condizioni:

i. meno del 95% in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione biologica stabilite dal Reg. (UE) 2018/848;
ii. nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 del Reg. (UE) 2018/848 ed inclusi nell'Allegato III, Parte B del Reg. (UE) 2021/1165;
iii. gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte V, punti 1.5 [separazione dei prodotti biologici, in conversione e non biologici], 2.1 [un ingrediente biologico o in conversione non può essere utilizzato assieme ad un ingrediente non biologico], 2.2 [non è ammesso la trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica] e 2.4 [i prodotti per la pulizia e la disinfezione devono

essere autorizzati a norma dell'art. 24 del Reg. (UE) 2018/848 ed inclusi nell'Allegato IV, Parte C del Reg. (UE) 2021/1165 - prorogato al 1° gennaio 2026], del Reg. (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso Regolamento;

iv. l'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici;

v. l'elenco degli ingredienti comprende l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.

C) Uso dei termini riferiti alla produzione biologica negli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti derivati dalla caccia o dalla pesca

Ai sensi del Reg. (UE) 2023/2419 gli alimenti per animali da compagnia, contenenti ingredienti derivanti dalla caccia o dalla pesca, possono essere etichettati con riferimenti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti nel rispetto delle seguenti condizioni:

i. il principale ingrediente (> 50%) sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii. i termini alla produzione biologica siano chiaramente riferiti, nella denominazione di vendita, a un ingrediente diverso dall'ingrediente principale;

iii. tutti gli altri ingredienti agricoli devono essere biologici;

iv. nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell'articolo 24 del Reg. (UE) 2018/848 ed inclusi nell'Allegato III, Parte B del Reg. (UE) 2021/1165;

v. gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all'allegato II, parte V, punti 1.5 [separazione dei prodotti biologici, in conversione e non biologici], 2.1 [un ingrediente biologico o in conversione non può essere utilizzato assieme ad un ingrediente non biologico], 2.2 [non è ammesso la trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica] e 2.4 [i prodotti per la pulizia e la disinfezione devono essere autorizzati a norma dell'art. 24 del Reg. (UE) 2018/848 ed inclusi nell'Allegato IV, Parte C del Reg. (UE) 2021/1165 – prorogato al 1° gennaio 2026], del Reg. (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, dello stesso Regolamento;

vi. l'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici;

vii. l'elenco degli ingredienti comprende l'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.

D) Uso del logo di produzione biologica

Ai sensi del Reg. (UE) 2023/2419 il logo di produzione biologica della UE può essere utilizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

i. nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti per animali da compagnia che riportano i riferimenti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti (il 95% degli ingredienti agricoli in essi contenuti è biologico);
ii. nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Art. 32 [Indicazioni obbligatorie] e 33 [Logo di produzione biologica dell'Unione europea] del Reg. (UE) 2018/848;
iii. nel caso di alimenti preimballati per animali da compagnia conformi alle disposizioni stabilite dall'Art. 3, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2023/2419, sull'imballaggio figura il logo di produzione biologica della UE.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Premesso che dal 1° gennaio 2022 gli Operatori hanno continuato ad etichettare gli alimenti per animali da compagnia, conformemente al Disciplinare nazionale, il Reg. (UE) 2023/2419 consente di poter smaltire le scorte, fino ad esaurimento, dei prodotti etichettati conformemente alla normativa nazionale.

Pertanto, gli alimenti per animali da compagnia, prodotti fino al 30 ottobre 2023 ed etichettati conformemente al Disciplinare nazionale, potranno essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento (UE) n. 2023/2419 del 18 ottobre 2023, è entrato in vigore il **30/10/2023** (terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti in materia di etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, il Regolamento (UE) n. 2023/2419 ha stabilito di differire alla data del **01/05/2024** l'obbligo di utilizzare il logo di produzione biologica della UE per l'etichettatura degli alimenti preimballati per animali da compagnia.

ALLEGATI

Regolamento (UE) n. 2023/2419 del 18/10/2023.